MB.O LAW REVIEW

RIVISTA GIURIDICA ON-LINE

www.mbolaw.it

IT'S (NOT) ONLY ROCK'N'ROLL: COVID-19, CONCERTI E DIRITTO AL RIMBORSO NONOSTANTE IL LEGISLATORE

2/2020

di *Marco Bona*

mb·o
STUDIO LEGALE
BONA·OLIVA
& ASSOCIATI

IT'S (NOT) ONLY ROCK'N'ROLL: COVID-19, CONCERTI E DIRITTO AL RIMBORSO NONOSTANTE IL LEGISLATORE

MARCO BONA *Avvocato e Dottore in ricerca in Diritto Privato Comparato, Studio Legale MB.O, Torino*

ABSTRACT

L'epidemia Covid-19 si è abbattuta anche su concerti e festival, infettando i rapporti contrattuali tra promoter, ticketing company ed aspiranti spettatori. Il consolidato diritto al rimborso in denaro spettante ai consumatori sulla base del Codice Civile e del Codice del Consumo è stato intaccato dall'art. 88 del "Decreto Cura Italia" e del "Decreto Rilancio", pur con una portata ancora da chiarire nei suoi effettivi risvolti. In questo inedito contributo si illustra come questa norma, di dubbia legittimità, debba interpretarsi in senso costituzionalmente orientato e, al contempo, in conformità al diritto UE/CEDU, con la conseguenza che il diritto alla restituzione del prezzo non può ritenersi soppresso perlomeno una volta scaduto il termine per l'utilizzazione del voucher; inoltre, in base all'interpretazione conforme alla Costituzione ed al diritto sovranazionale il periodo di 30 giorni per la richiesta del "buono" deve intendersi privo di effetti decadenziali. Queste ragionevoli soluzioni risultano anche in piena sintonia con il principio di irretroattività. Le alternative– scongiurabili per via delle interpretazioni qui suggerite - sono quelle dell'illegittimità costituzionale dell'art. 88 oppure della responsabilità civile dello Stato per violazione della normativa dell'Unione in materia di tutela del consumatore e/o del diritto CEDU in materia di tutela della proprietà, alternative che graverebbero ulteriormente sui consumatori. In pratica, come qui illustrato, si tratta di pervenire in via interpretativa ad un equo bilanciamento dei diritti dei consumatori con l'esigenza di tutelare imprese e lavoratori dello spettacolo rispetto al rischio di una crisi di liquidità, peraltro dinanzi a coperture assicurative che in questo settore garantiscono organizzatori ed artisti per le conseguenze di annullamenti e rinvii di eventi a causa di situazioni di impossibilità sopravvenuta.

SOMMARIO. - 1. Premessa. l'emergenza Covid-19 e le misure di sicurezza adottate in relazione a spettacoli, concerti e festival. - 2. Il punto di partenza: impossibilità sopravvenuta, concerto annullato e diritto al rimborso in denaro. - 3. Emergenza Covid-19: la disciplina *ad hoc* per annullamenti e rinvii di concerti e spettacoli. - 4. Le soluzioni per un intervento legislativo equamente bilanciato tra diritto dei consumatori al rimborso ed interessi imprenditoriali. - 5. I limiti all'intervento del legislatore nei rapporti contrattuali. - 5.1. Costituzione, CEDU, libertà contrattuale e proprietà. - 5.2. Il diritto al rimborso nel diritto eurounitario: gli obblighi degli Stati Membri a protezione dei consumatori. - 5.3. Il principio di irretroattività quale limite ad interventi legislativi modificativi di diritti sostanziali. - 6. L'interpretazione dell'art. 88, comma 2, in senso conforme alla Costituzione, al diritto eurounitario ed al divieto di retroattività. - 7. Conclusioni: tra "interpretazione conforme" e responsabilità dello Stato ("*Francovich claims*") quale tutela?

1. Premessa: l'emergenza Covid-19 e le misure di sicurezza adottate in relazione a spettacoli, concerti e festival.

Come noto, il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (già, invero, il 31 dicembre 2019) di un *cluster* di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo "coronavirus Sars-CoV-2") nella città di Wuhan, l'**Organizzazione mondiale della sanità** dichiarava, non senza ritardo, l'**epidemia da "Covid-19"**[1] un'emergenza di sanità pubblica internazionale[2].

Il giorno dopo, con delibera del 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili il Consiglio dei Ministri dichiarava per 6 mesi a decorrere da tale data lo **stato di emergenza**.

Il Governo, in seguito ai focolai poi registratisi in Lombardia e Veneto, nonché in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, approvava un primo decreto-legge (**decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»), con cui all'art. 1, per l'appunto allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, stabiliva che le autorità competenti erano tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica «*nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus*», al comma 2, lett. *c)*, indicando, per quanto qui di interesse, la seguente misura: «*sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico*».

In considerazione dell'aumento dei contagi su tutto il territorio nazionale in data 8 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri adottava nuove misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, sempre per quanto concerne il campo in questione, all'art. 2 («*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*»), comma 2, lett. *b)*, del D.P.C.M. 8 marzo 2020 («*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*») dichiarava «*sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato*».

Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020 («*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*») si ribadiva all'art. 1 («*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»), lett. *i)*, che «*sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato* […]».

---

[1] L'acronimo COVID-19 ("CO" significa corona; "VI" sta per virus; "D" per malattia; "19" indica l'anno di insorgenza) indica la malattia causata dal SARS-CoV-2, il virus all'origine dell'epidemia attuale, definito come Coronavirus della Sindrome Respiratoria Acuta Severa 2 (SARS-CoV-2).

[2] Peraltro, soltanto l'11 marzo 2020 l'OMS dichiarava che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 poteva essere considerato una pandemia.

Tale misura, avente efficacia sino al 17 maggio 2020, veniva poi prorogata, a seguito del **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** («*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*») [3], dal **D.P.C.M. 17 maggio 2020** («*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»), che, in seno all'art. 1 («*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*»), comma 1, prevedeva alla lett. m) quanto segue: «*gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi*». L'art. 11 («*Disposizioni finali*») del D.P.C.M. precisava che l'applicazione delle sue disposizioni «*dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020*» e la loro efficacia fino al 14 giugno 2020.

In pratica con questi ultimi interventi - fondamentali nel contesto qui in disamina - si aveva la certezza della soppressione di tutti i concerti e festival in programma nei mesi estivi, con conseguente annullamento della stragrande maggioranza dei concerti ed in vari casi del rinvio degli stessi a date già indicate o da fissarsi (date, invero, sempre e comunque incerte, giacché nessuno può preventivare quando potrà tornarsi effettivamente alla normalità, soprattutto in relazione agli *happening* di massa, senza contare le incertezze dei riflessi economici sul mondo degli spettacoli tali da poter incedere sulla stessa loro realizzazione futura, perlomeno alle stesse condizioni).

Non è posta qui in discussione la scelta del Governo di procedere in questa direzione: ovvie ragioni di precauzione ed anche l'emergenza ancora ai primi stadi in diversi altri Stati, da dove peraltro sarebbero pervenute molte delle star attese per i grandi concerti e festival in programma, rendevano impensabile qualsiasi altra soluzione.

La questione critica riguarda la decisione del legislatore di cambiare le carte in tavola circa il diritto al rimborso tradizionalmente spettante agli aspiranti spettatori, i quali avevano già acquistato, invero da tempo, i biglietti.

2. Il punto di partenza: impossibilità sopravvenuta, concerto annullato e diritto al rimborso in denaro.

[3] Art. 1 («Misure di contenimento della diffusione del COVID-19), comma 8: «*E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020*»; art. 3 («*Disposizioni finali*»), comma 1: «*Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1*».

Per comprendere gli esatti termini della questione odierna, che nella stagione concertistica rovinata dal Covid-19 si è abbattuta sugli appassionati di concerti e festival musicali, occorre ricordare in estrema sintesi come si atteggia il **diritto al rimborso di concerti annullati o rinviati a causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione** nella **disciplina generale di cui al Codice Civile**, da coordinarsi con quella speciale di cui al Codice del Consumo.

Sulla nozione di "**impossibilità sopravvenuta**" sono stati scritti migliaia di contributi e la letteratura giuridica è davvero vasta. Atteso che in relazione al caso odierno dell'annullamento dei concerti a causa della pandemia Covid-19 e dei provvedimenti assunti per arginarla non si dovrebbe dubitare della sussistenza, a favore degli organizzatori, dell'impossibilità sopravvenuta, tanto naturale (o logica) che legale, della prestazione (non imputabile)[4] e che, ad ogni modo, il legislatore dell'emergenza ha levato di torno ogni dubbio al riguardo[5], sarà sufficiente ricordare in questa sede il seguente concetto: questa fattispecie si realizza, allorquando occorre una **situazione impeditiva**, **assoluta ed oggettiva**, **a carattere definitivo**[6], della prestazione[7], per l'appunto non superabile dal debitore attraverso una sua condotta diligente *ex* art. 1176 c.c. e, quindi, non ascrivibile a questo secondo i canoni della responsabilità da inadempimento (artt. 1218 e 1228 c.c.).

Nel caso di annullamento di un concerto per un'impossibilità sopravvenuta di questo tipo operano i seguenti principi:

- l'organizzatore non è responsabile per il proprio inadempimento (art. 1218 c.c.);
- la sua obbligazione si estingue ed il contratto si risolve di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa delle parti (**art. 1256 c.c.**)[8];

[4] Cfr. sull'epidemia SARS quale possibile caso di forza maggiore C. MARCHESINI, *L'impossibilità sopravvenuta*, Milano, 2008, 309-312.

[5] Cfr. *infra* § 3.

[6] Cfr. in merito R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Milano, 1672.

[7] Cfr. *ex plurimis* per questa definizione Cass. Civ., Sez. III, 24 luglio 2007, n. 16315, in *Giur. It.*, 2008, 5, 1133, ove peraltro, sia pure con riferimento non già all'art. 1463 c.c. bensì alla disciplina speciale relativa ai contratti di viaggio vacanza "tutto compreso" ed alla diversa fattispecie della impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione, è stata ritenuta fonte di risoluzione del contratto un'epidemia di "dengue" emorragico e, più precisamente, un focolaio endemico non ancora completamente debellato, che aveva esposto il viaggiatore, giunto sull'isola affetta da tale situazione, a non poter compiutamente godere della vacanza in ragione del pericolo di contrarre la malattia, specialmente in considerazione del fatto che essa, propagandosi con la puntura d'insetti, da un canto non consentiva alcuna efficace e tranquillizzante forma di difesa e, dall'altro, poteva in breve tempo propagarsi anche in zone che erano rimaste fino a quel momento immuni.

[8] Così questo articolo: «*1. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. 2. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla*».

- per effetto della risoluzione, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive (dietro versamento del prezzo del biglietto, l'organizzatore si impegna ad apprestare lo spettacolo), l'organizzatore è sì liberato dall'effettuazione della prestazione divenuta impossibile e, non ricorrendo un suo inadempimento, non è così tenuto al risarcimento dei danni[9], ma, come chiaramente sancito dall'**art. 1463 c.c.** («*Impossibilità totale*»)[10], *deve* restituire la prestazione ricevuta, ossia il prezzo del biglietto corrisposto dal consumatore nella sua interezza.

Tale **diritto alla restituzione** costituisce un principio generale ampiamente consolidato a livello di tradizione giuridica e condiviso dagli ordinamenti innanzitutto a livello europeo[11]. Esso è centrato sul concetto "***casum sentit debitor***" (il caso fortuito grava sul debitore)[12].

Ovviamente non in tutti i casi di annullamento di un concerto è chiaro se la soppressione dell'iniziativa sia in effetti da imputarsi ad un'impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure che questa non sia da imputarsi ad un inadempimento dell'organizzatore oppure dell'artista (per cui l'organizzatore è tenuto a rispondere *ex* art. 1228 c.c.), il che spiega perché possano originarsi dei contenziosi.

Sta di fatto che, allorquando l'evento sia annullato per un'impossibilità sopravvenuta non imputabile effettivamente tale (com'è il caso dei concerti annullati per Covid-19), scatta a favore dell'aspirante spettatore il **diritto al rimborso**, ciò - a dimostrazione di quanto sia solida la tutela rimediale in questione - anche allorquando lo spettacolo sia iniziato ma non si sia concluso[13].

Annullamento di un concerto e **rinvio dello spettacolo** ad una data successiva si pongono sullo stesso piano nella prospettiva di cui al Codice civile?

---

[9] Nello specifico, l'impossibilità sopravvenuta, salvo che determinata da una condotta colposa o dolosa del soggetto impossibilitato a rendere il servizio, esonera quest'ultimo dal risarcimento del danno subito dal soggetto che ha pagato (per esempio, dal risarcimento dei costi di viaggio e/o di soggiorno anticipati per assistere all'evento od altre spese consimili).

[10] Ai sensi di questo articolo «*Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito*».

[11] Cfr., per esempio, a testimonianza di ciò l'art. 9:307 («*Ripetizione di somme pagate*») dei *Principi di diritto europeo dei contratti* (*PECL*), per cui «*Con la risoluzione del contratto le parti possono ripetere le somme pagate per le prestazioni che non hanno ricevute o che hanno correttamente rifiutate*».

[12] Cfr. *Relazione al Libro delle Obbligazioni* (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941), punto n. 241: «*Le conseguenze, per il debitore, della sua liberazione a causa della sopravvenuta impossibilità sono fissate, per i contratti con prestazioni corrispettive, nell'estinzione del suo diritto alla controprestazione e nel suo dovere di restituire quello che abbia già ricevuto (art. 263). Il problema dell'incidenza del rischio del fortuito nei contratti obbligatori bilaterali è così affrontato e risolto con applicazione del principio* casum sentit debitor».

[13] Cfr. al riguardo l'interessante intervento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord., 29 marzo 2019, n. 8766, in *Corriere Giur.*, 2019, 5, 717), che, nel ribadire il principio per cui tanto l'impossibilità di eseguire la prestazione (quale una e indivisibile) quanto anche l'impossibilità di utilizzazione della stessa da parte del creditore sono causa di estinzione dell'obbligazione *ex* art. 1256 c.c., in relazione alla pronunzia di accoglimento della domanda di restituzione del prezzo del biglietto pagato da alcuni spettatori per assistere ad uno spettacolo lirico in teatro all'aperto, interrotto dopo il primo atto da gravi avverse condizioni atmosferiche, ha confermato, concependo questo spettacolo quale unicum di portata artistica non scindibile, il diritto degli spettatori al rimborso integrale a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo *ex* art. 1463 c.c.. Cfr., altresì, G.d.P. Legnano, 8 febbraio 2007, *Giudice di pace*, 2008, 2, 156, ove si è ritenuto che la sospensione di uno spettacolo a causa delle intemperanze del pubblico costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che giustifica la risoluzione del contratto e l'obbligo per l'ente organizzatore di restituire la parte del prezzo del biglietto corrispondente alla prestazione divenuta impossibile.

In realtà la **data** fissata per uno spettacolo - *a fortiori* laddove associato ad una trasferta, da parte dello spettatore, rispetto al suo luogo di residenza - configura l'esatto "tempo dell'adempimento" (art. 1183 c.c.) ed è lungi dal costituire un termine contrattuale marginale, prorogabile a piacimento dell'organizzatore; anzi, non si vede per quale ragione si dovrebbe ricadere fuori dall'ipotesi della "impossibilità definitiva", di cui al comma 1 dell'art. 1256 c.c., e, pertanto, dalla disciplina sin qui delineata di cui all'art. 1463 c.c., ferma restando la possibilità per il consumatore di accettare il rinvio ad una nuova data offertogli dall'organizzatore (cioè, in buona sostanza, di rinegoziare la data).
D'altro canto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile, non solo qualora sia divenuto impossibile l'adempimento della prestazione da parte del debitore, ma anche qualora risulti impossibile l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte secondo i termini concordati, purché tale impossibilità non sia imputabile a colpa del creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione[14].
Nondimeno, anche a voler associare al caso del rinvio la fattispecie della "impossibilità temporanea", dovrebbero aversi - *ex* art. 1256, comma 2, c.c. - l'estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto dal momento in cui il creditore non abbia più interesse a conseguire la prestazione.
Sta di fatto che, come si esaminerà oltre, il legislatore dell'odierna emergenza non ha operato alcuna distinzione tra annullamento e rinvio sussumendole entrambe so.
In questa carrellata generale occorre infine osservare che, rinviando, per quanto concerne la disciplina della restituzione, l'art. 1463 c.c. all'art. 2033 c.c., l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta all'ordinaria **prescrizione decennale**.
Come immaginabile e per ovvie ragioni, purtroppo le **condizioni generali di acquisto** confezionate (*rectius* imposte), prima dell'emergenza Covid-19, da organizzatori e società specializzate nell'erogazione di servizi di biglietteria e commercio elettronico degli spettacoli (le c.d. "*ticketing company*") sono decisamente meno cristalline rispetto al quadro ora tracciato, pur non potendo ad esso smaccatamente derogare al regime, di cui al diritto eurounitario[15] ed al Codice del Consumo[16], preclusivo di clausole limitative dei diritti accordati dalla legge ai consumatori, quale sicuramente anche il diritto alla ripetizione dell'indebito nel caso di impossibilità sopravvenuta.
In particolare, in tali condizioni generali, per il caso del rinvio o dell'annullamento, si rinviene tendenzialmente che ogni soluzione sarebbe rimessa alle iniziative adottate dall'organizzatore in relazione al rimborso o alla sostituzione dei titoli di ingresso relativi all'evento rinviato o annullato, così come che l'organizzatore, in caso di annullamento dell'evento, si riserverebbe il diritto di trattenere la prevendita corrisposto dall'aspirante spettatore all'erogatore del servizio di prenotazione, rimanendo a carico dell'organizzatore ogni responsabilità circa la scelta in merito all'eventuale rimborso della prevendita.
In queste condizioni generali di solito si legge altresì che in caso di annullamento o di rinvio dell'evento da parte dell'organizzatore, in nessun caso, il cliente potrebbe chiedere al gestore del servizio di biglietteria/commercio elettronico il rimborso delle commissioni di servizio e/o delle spese di consegna a domicilio o di altri costi similari (per esempio, costo della confezione regalo e/o dell'eventuale premio della copertura assicurativa); la spiegazione generalmente fornita da tali soggetti è quella per cui tali importi sarebbero

[14] Cfr., per esempio, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29 marzo 2019, n. 8766, cit..
[15] Cfr. *infra* § 4.2.
[16] Cfr., in particolare, gli artt. 33-36 Cod. Cons.

remunerativi della già avvenuta fornitura da parte di questi e indipendenti dalla successiva fornitura da parte dell'organizzatore della prestazione relativa all'evento. Trattasi, invero, di limitazioni discutibili.
Ad ogni modo, da queste clausole generali emerge come tanto per l'ipotesi dell'annullamento quanto per il caso del rinvio il rimedio indicato contrattualmente sia quello del rimborso - sostantivo più volte richiamato - del prezzo corrisposto dal consumatore, aprendosi margini di discussione esclusivamente in relazione a voci, per così dire, "accessorie"[17].
Peraltro, un dato ricorre con estrema chiarezza in tali condizioni generali: i titoli di ingresso relativi agli eventi annullati non possono essere permutati con titoli di ingresso relativi ad altri eventi. Questa sembra una regola aurea in tutti i contratti in questione.
Logicamente in tali clausole generali nulla viene indicato ai consumatori circa il fatto che in caso di inadempimento imputabile al diritto al rimborso si aggiunga il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, vero è che trattasi di clausole in parte opache sui diritti del consumatore (soprattutto sul versante dei rinvii di spettacoli); nondimeno, non lo sono in relazione al diritto del consumatore rimborso di base del prezzo del biglietto in caso di annullamento; d'altro canto, come si rilevava, le condizioni generali non possono interpretarsi - innanzitutto in ragione del canone della buona fede che deve governare le relazioni contrattuali e la stessa interpretazione del contratto - in senso derogatorio ai cardini della tutela rimediale (restitutoria o risarcitoria) sancita direttamente dalla legge e rafforzata dal legislatore dell'Unione europea, pena la loro vessatorietà e nullità (innanzitutto ai sensi della disciplina di cui al Codice del Consumo), al contempo sovvenendo anche l'art. 1341, comma 2, c.c., norma quest'ultima preclusiva dell'efficacia di clausole di questo tipo.
Da notarsi, infine, come le condizioni generali operanti nel settore in disamina non contengano termini decadenziali per la richiesta dei rimborsi, dunque trovando applicazione il termine generale decennale.
In definitiva, senz'altro, in base alla disciplina codicistica ed a quella di cui alle condizioni generali di contratto, gli organizzatori, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Codid-19 e, soprattutto, in ragione dei divieti normativamente imposti di assembramento e di tenere eventi del tipo in questione, avrebbero potuto validamente evocare la causa di forza maggiore a giustificazione della mancata effettuazione dei concerti; dunque, questi sarebbero stati esonerati dal risarcimento dei danni, fatta eccezione per la vendita di titoli di ingresso già in corso di emergenza. Tuttavia, al contempo un altro dato è certo: *se* non fosse intervenuto il legislatore dell'emergenza Covid-19 e, quindi, avesse continuato ad operare il regime ordinario (n.b.: già tale da contemplare anche il caso della forza maggiore), nessun dubbio si sarebbe posto in relazione al diritto degli spettatori dei concerti annullati od anche solo rinviati dopo l'8 marzo 2020 di accedere al rimborso, salva la possibilità per gli organizzatori di proporre soluzioni alternative (da assoggettarsi inesorabilmente ad approvazione da parte dei loro clienti).
Si tratta ora di comprendere se ed in quali termini effettivamente la nuova disciplina stravolga il quadro ora tracciato *in peius* per i consumatori.

3. Emergenza Covid-19: la disciplina *ad hoc* per annullamenti e rinvii di concerti e spettacoli.

[17] Sul fatto che già in seno all'art. 1463 c.c. la questione della restituzione (o della trattenuta) delle spese eventualmente sostenute dall'una o dall'altra parte nella prospettiva dell'adempimento sia aperta cfr. R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., cit., 1674.

Già in seno al "**decreto Cura Italia**" (**decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»[18]) il Governo irrompeva a gamba tesa nei rapporti contrattuali tra organizzatori, società dei servizi di biglietteria e consumatori.
Il riferimento è all'**art. 88** («*Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*»), che ai commi 2, 3 e 4 recava le seguenti disposizioni:

> 2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
> 3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
> 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Le predette disposizioni, ancorché senza particolari modifiche sostanziali in merito all'eventualità della soppressione del diritto al rimborso, venivano poi sostituite, in sede di conversione del predetto decreto-legge, dalla **legge 24 aprile 2020, n. 27** («*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*»)[19], dal seguente nuovo art. 88 («*Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*»):

> 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
> 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
> 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al

[18] Pubblicato nella *Gazz. Uff.* 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.
[19] *Gazz. Uff.* n.110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16.

> primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

Infine, tale seconda versione dell'art. 88 è stata modificata dal **decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34** («*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»)[20], il c.d. "**Decreto Rilancio**", che all'**art. 183** («*Misure per il settore cultura*»), **comma 11**, ha apportato le seguenti modificazioni:

> a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020";
> b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando
> il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario";
> c) il comma 3 è abrogato.

Al 9 giugno 2020, dunque, la disciplina in disamina reca le seguenti disposizioni[21]:

> 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
> 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Ciò illustrato, la prima parte della novella legislativa inquadra le misure di legge impeditive di spettacoli ed altre manifestazioni di intrattenimento ai fini del contenimento dell'epidemia Covid-19 alla stregua di un evento costituivo di un'impossibilità totale della prestazione *ex* art. 1463 c.c., norma espressamente richiamata dal legislatore dell'emergenza.

---

[20] *Gazz. Uff.* n. 128 del 19 maggio 2020, Suppl. Ordinario n. 21

[21] Ovviamente il legislatore potrebbe avere ripensamenti dell'ultimo minuto in sede di conversione del "decreto Rilancio", anche in considerazione di un emendamento che prevede l'estensione della validità del voucher a 24 mesi, rinnovabili per altri 12 o la possibilità di essere rimborsati alla scadenza, nonché la proroga dei tempi per richiedere il *voucher*, che oggi sono di 30 giorni, fino a 180 giorni dalla comunicazione della cancellazione dell'evento, oltre che l'istituzione di una garanzia statale in caso di inadempienza da parte dell'organizzatore. Logicamente l'approvazione di queste misure dovrebbe riflettersi anche a vantaggio di colo che abbiano già ricevuto i *voucher*.

L'utilità di questa prima disposizione è alquanto limitata, atteso che nessuno avrebbe mai dubitato dell'inquadramento della situazione in corso dall'8 marzo 2020 alla stregua di un'**impossibilità totale della prestazione** rilevante *ex* art. 1463 c.c., attesa la sicura ricorrenza del "*factum principis*", ossia del provvedimento legislativo impeditivo degli spettacoli, di qualsiasi tipo, sino al 14 giugno 2020 e, da questa data fino a perlomeno il 31 luglio 2020, di tutte le manifestazioni con numeri superiori a 1000 spettatori per spettacoli all'aperto od a 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala, così come di tutti quegli eventi tali da implicare assembramenti in spazi chiusi o all'aperto in caso di impossibilità di assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza[22].
Nondimeno, la norma assume una sua logica laddove taglia fuori ogni discorso in relazione alla **decorrenza** di tale impossibilità (fissata per l'appunto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020[23]) ed alla sua **durata** (30 settembre 2020[24]).
Essa, inoltre, risulta dotata di una sua utilità, laddove il legislatore richiama espressamente l'art. 1463 c.c. («*Impossibilità totale*») indistintamente tanto in relazione ai casi di rinvio dell'evento che dell'annullamento, così finendo con l'inquadrare tutti i possibili casi quali situazioni di "impossibilità totale" della prestazione, il che sembra corrispondere – guarda caso – a quanto previsto nelle condizioni generali che accompagnano solitamente questi tipi di contratti.
Dunque, la norma elimina alla radice ogni possibilità di una - invero poco plausibile[25] - distinzione, *ex* art. 1256 c.c., tra rinvio (impossibilità temporanea) e annullamento (impossibilità definitiva)[26].
Fermo restando che di impossibilità sopravvenuta ai sensi della disposizione in esame non potrà parlarsi in relazione ai biglietti venduti dopo il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 innanzi ricordato[27], vero ***punctum dolens*** dell'art. 88 risiede tutto nella disciplina di cui al comma 2, laddove la norma:

- fissa il termine eccessivamente breve ed irrazionale[28] di 30 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia dal 19 maggio) o dalla

---

[22] Per queste date cfr. *supra* § 1. La norma, così come riformata dal "Decreto Rilancio", risulta di difficile comprensione laddove estende il periodo coperto dall'impossibilità totale sino al 30 settembre 2020, atteso il diverso periodo emergenziale indicato, per ora, fino al 31 luglio 2020. Ciò significa che, godendo della protezione offerta dalla disposizione in esame, gli organizzatori potranno cancellare gli eventi anche in assenza di misure legislative impeditive degli stessi?
[23] Pubblicato in *Gazz. Uff.* n. 59 dell'8 marzo 2020. Peraltro, tale data non sembra particolarmente corretta alla luce del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che già autorizzava le autorità competenti delle aree interessate dall'emergenza a sospendere le manifestazioni.
[24] Cfr. al riguardo nota n. 22.
[25] La data di uno spettacolo risulta costituire un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. con conseguente risoluzione di diritto del contratto, tranne che la parte, la quale abbia interesse nella data originariamente fissata, non si determini diversamente. Anche ad inquadrare il rinvio di un concerto alla stregua di una situazione di "impossibilità temporanea", il creditore, come già osservato al § 2, potrebbe addurre - *ex* art. 1256, comma 2, c.c. - l'estinzione dell'obbligazione, laddove non abbia più interesse a conseguire la prestazione.
[26] Il "Decreto Rilancio" ha eliminato l'inciso per cui l'organizzatore procede al rimborso tramite *voucher* solamente dopo aver «*verificato l'impossibilità sopravvenuta e l'inutilizzabilità del titolo*», inciso che poteva intendersi nel senso di una distinzione tra annullamento e rinvio, peraltro con il rischio di un rinvio *sine die*.
[27] Per questo caso, infatti, l'organizzatore ha posto in essere un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto della prestazione, dunque essendo sicuramente tenuto a restituire il prezzo e, discutibile essendo la buona fede, finanche a risarcire eventuali danni.
[28] Quale senso ha tale termine, laddove la norma non è ancora definitiva (il provvedimento è ancora in sede di conversione), per molti concerti si ignora se ed a quale data saranno rinviati ed i consumatori non potranno verificare l'effettività dell'offerta sostanziante i *voucher* se non dopo l'estate se non addirittura nel nuovo anno? È evidente che il termine di 30 giorni costituisce una misura vessatoria prevista dal

diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte del consumatore;

- stabilisce, ad aggravare le incombenze poste al consumatore, l'onere di allegare all'istanza il titolo di acquisto, operazione del tutto inutile attesa l'inutilizzabilità dello stesso in altro evento;
- prevede che con l'emissione di un «*voucher di pari importo al titolo di acquisto*»[29] l'organizzatore «*assolve i correlativi obblighi di rimborso*»[30];
- assicura all'organizzatore il pieno dominio del meccanismo di "rimborso", stabilendo che l'emissione dei *voucher* «*non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario*»[31];
- infine, ha vincolato la validità di tale *voucher* alla sua utilizzazione «*entro 18 mesi dall'emissione*»[32], termine del tutto incongruo alla luce del fatto che per un lungo periodo sarà tutto bloccato e difficilmente gli artisti torneranno a commercializzare nuove tournée prima dell'autunno; nulla la disposizione stabilisce per il caso in cui il consumatore finisca per il non usufruire del *voucher*.

Trattasi di una disciplina palesemente a favore dei *promoter* di concerti e dei rivenditori dei biglietti (un'autentica *lobby*), con indubbia penalizzazione dei consumatori.

Tutto, in questa disciplina, sembra remare contro gli acquirenti, dal termine di 30 giorni per l'accettazione *obtorto collo* del "buono", all'imposizione dei *voucher* (con tutte le incertezze del caso) in luogo della restituzione del prezzo del biglietto, fino al limite di 18 mesi per l'utilizzazione degli stessi scaduti i quali si perde tutto.

Innanzitutto, è evidente che il rimborso del prezzo del biglietto di un concerto annullato di un determinato artista da svolgersi in una determinata data ad un certo prezzo non può sostituirsi con un *voucher*: non sono affatto la stessa cosa. La forzatura del legislatore è palese. Un concerto di Paul McCartney, il quale, peraltro, ha già annunciato di non prevedere suoi prossimi ritorni in Italia, oppure di altri veterani del rock non sono fungibili, soprattutto se l'offerta di alternative garantite dal *voucher* da qui a 18 mesi è circoscritta al ventaglio di concerti organizzati dallo stesso *promoter*.

Si tratta allora di comprendere fino a che punto queste disposizioni possano in effetti interpretarsi in senso radicalmente soppressivo dei diritti dei consumatori e, altresì, quale sia la loro tenuta sia costituzionale che eurounitaria, atteso che neppure in periodi emergenziali al legislatore è concesso irrompere liberamente e fuori dai limiti costituzionalmente consentiti nei diritti dei cittadini e nei contratti, né è permesso di deviare dalle protezioni accordate dal diritto dell'Unione europea ai consumatori quali soggetti deboli.

Davvero i consumatori devono piegarsi ai *voucher* e rinunciare al rimborso del prezzo? Sul serio può pensarsi che il consumatore perda definitivamente il suo diritto al rimborso

---

legislatore per costringere i consumatori in un vicolo cieco e non lasciare spazio alcuno a contromisure da parte dei legali pro-consumatori o delle associazioni di categoria.

[29] La formula impiegata dal legislatore è ambigua. Ad ogni modo, la sua ampiezza dovrebbe imporre l'inclusione nel valore del voucher di ogni voce componente l'importo totale corrisposto per il biglietto, ossia anche il diritto di prevendita e le somme pagate dall'acquirente alle *ticketing company* per i servizi d'intermediazione nell'acquisto dei titoli e recapito dei biglietti.

[30] È da osservarsi come il legislatore abbia preso a riferimento l'organizzatore dell'evento e non già il rivenditore del biglietto (come, per esempio, *Ticketone*, *Vivaticket* o *Ticketmaster*). Di fatto ciò comporta che, salvi diversi accordi tra promoter e soggetto intermediario, il consumatore può scegliere unicamente tra il ventaglio di proposte future del promoter e non già tra quello generalmente più ampio del rivenditore.

[31] Questa disposizione è stata aggiunta dal "Decreto Rilancio".

[32] Il *voucher* non dà diritto all'accesso nei luoghi dei concerti/spettacoli, essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso, il che espone il consumatore a tutto quanto richiesto per l'acquisto del nuovo biglietto.

dopo solo trenta giorni dalla comunicazione dell'annullamento dell'evento oppure non usufruendo del voucher al termine dei 18 mesi?

4. Le soluzioni per un intervento legislativo equamente bilanciato tra diritto dei consumatori al rimborso ed interessi imprenditoriali.

Dinanzi allo scenario di rimborsi immediatamente esigibili dai consumatori *ex* art. 1463 c.c. un intervento normativo a favore delle imprese del settore poteva senz'altro ritenersi giustificato dalla necessità di prevenire una seria crisi di liquidità di tali realtà imprenditoriali e, pertanto, dall'esigenza di tutelare non solo i lavoratori impiegati nel mondo degli spettacoli[33], ma gli stessi consumatori esposti al rischio di insolvenza dei *promoter*.

Nondimeno, occorre chiedersi se il legislatore non potesse optare per soluzioni diverse da quella ora recata dalla versione ultima dell'art. 88 del "Decreto Cura Italia", tali da mediare tra le contrapposte posizioni ed esigenze senza abbattersi su un diritto da sempre garantito ai consumatori dinanzi all'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Infatti, come si approfondirà oltre[34], la ricerca di un **equo bilanciamento** s'imponeva indubbiamente anche al legislatore dell'emergenza, tanto più alla luce della contestuale scelta di quest'ultimo di istituire, sempre a favore degli operatori del settore, il «*Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo*» (art. 98 del "Decreto Cura Italia") ed il «*Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali*» (art. 183 del "Decreto Rilancio"), quest'ultimo, per quanto qui d'interesse, giustappunto destinato «*al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre*».

Peraltro, ferma restando la piena consapevolezza del nostro legislatore circa le evidenti ricadute negative sugli acquirenti dei biglietti (costretti ad una situazione manifestamente ingiusta rispetto ai diritti garantiti per legge), questi è intervenuto in materia senza considerare i seguenti profili:

- come dimostrato dalla stragrande maggioranza dei modelli di condizioni generali del contratto rinvenibili nell'ambito in disamina (soprattutto in relazione ai grandi eventi), l'eventualità dell'annullamento di concerti e spettacoli per impossibilità sopravvenuta (con conseguente diritto al rimborso) era già contemplata prima dell'emergenza Covid-19; in altri termini, il "**rischio**" in questione (con i risvolti giuridici di cui all'art. 1463 c.c.) già costituiva parte del sinallagma e pure del prezzo del biglietto; dunque, per il legislatore dell'emergenza non si trattava di colmare una lacuna del rapporto sinallagmatico tra organizzatori-rivenditori-spettatori;
- non solo: con ogni probabilità, del resto dovendosi assumere la diligenza dei professionisti del settore, tale "rischio" risultava anche **assicurato** da parte degli imprenditori dello spettacolo così come dagli artisti, soprattutto quelli di un certo livello.

A quest'ultimo riguardo vale la pena ricordare per brevi cenni che tanto gli organizzatori che gli stessi artisti[35] da diversi anni sono generalmente protetti da **specifiche polizze** ("Polizza Annullamento Eventi", "*Polizza Non Appearance*", "Polizza di assicurazione

[33] Non può, però, omettersi di segnalare come la crisi di liquidità colpisca anche ed innanzitutto la stragrande maggioranza degli acquirenti dei biglietti.

[34] Cfr. § 5.

[35] Moltissimi artisti e gruppi del circuito internazionale hanno preso l'abitudine di stipulare un'assicurazione all'inizio del tour che permetta loro di sostenere questi costi e di non esporsi eccessivamente. Cfr. E. FORDE, *Sex and drugs and rock'n'roll insurance*, venerdì 30 ottobre 2015, in *https://www.theguardian.com/music/2015/oct/30/band-tour-live-music-insurance-blur-morrissey-robbie-williams*.

eventi e spettacoli") o, comunque, da **particolari garanzie assicurative accessorie** (la c.d. copertura "Cancellazione Eventi"), tali da coprirli, ovviamente nei limiti dei massimali, per le conseguenze pregiudizievoli [36] subite a seguito di annullamento, abbandono, interruzione, posticipazione o delocalizzazione dell'avvenimento assicurato in ragione di circostanze improvvise e fortuite, cioè per una qualsiasi causa, al di fuori del controllo dell'assicurato, idonea ad incidere sullo svolgimento dell'evento, ivi compresa l'eventuale impossibilità sopravvenuta per effetto di un provvedimento di legge[37].

Insomma, almeno con riferimento all'ambito dei grandi eventi internazionali o nazionali risulta difficile credere e, comunque, improbabile che a livello assicurativo organizzatori, rivenditori ed artisti stessi non fossero e non siano coperti, perlomeno in parte, per le conseguenze (perdite reddituali comprese) di annullamenti e rinvii, il che doveva essere considerato dal legislatore nel momento della sua irruzione in contratti già conclusi e recanti una disciplina *ad hoc* per i casi di forza maggiore.

Ciò posto, il legislatore poteva optare tra svariate soluzioni alternative a quella della soppressione del diritto al rimborso in denaro, ivi compresa quella, al fine di agevolare i rimborsi senza privare di liquidità le casse dei *promoter*, di intervenire finanziariamente a favore del settore.

Invece, pur in realtà, come si detto, adottando misure volte ad andare incontro anche alle imprese dello spettacolo con fondi loro dedicati in aggiunta agli interventi valevoli per le altre categorie imprenditoriali, e nonostante la possibile copertura assicurativa delle esposizioni economiche connesse all'annullamento dei concerti a causa del Covid-19, il legislatore ha scelto di sacrificare in toto il diritto dei consumatori al rimborso in denaro, imponendo loro un sistema di voucher vessatorio sotto molteplici profili.

Eppure un **modello per una soluzione di compromesso**, tale da andare incontro alle necessità immediate degli operatori del settore ed al contempo da non sopprimere il diritto dei consumatori al rimborso del prezzo, è pervenuto subito sul tavolo del nostro legislatore da una parte decisamente autorevole, la **Commissione europea**.

Infatti, questa è intervenuta in relazione alle normative nazionali, quale innanzitutto quella italiana di cui al "Decreto Cura Italia" e poi al "Decreto Rinascita", che, nel contesto emergenziale, hanno limitato il diritto al rimborso degli acquirenti di pacchetti/servizi turistici e di trasporti (marittimi, aerei, ferroviari, su pullman), fornendo già a metà marzo una serie di indicazioni importanti [38] e poi, in seno alla **Raccomandazione 2020/648** del **13 maggio 2020**, «*Relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19*»[39], predisponendo un equilibrato

---

[36] Tra questi rientrano normalmente le seguenti poste: le spese vive e le promozioni sostenute (pubblicità incluse) per l'evento, nonché le spese connesse agli impegni economici contrattuali irrevocabili al netto di quanto recuperato e di ogni parte di reddito di terzi che l'assicurato non è obbligato a rimborsare; le spese addizionali sostenute dall'assicurato in conseguenza della posticipazione dell'avvenimento assicurato o per evitare tale posticipazione; le spese addizionali sostenute dall'assicurato a seguito di annullamento, interruzione o posticipazione dell'evento al fine di ridurre o prevenire i danni dovuti a tali situazioni.

[37] Generalmente in questi contratti assicurativi rientrano nelle situazioni coperte le seguenti: maltempo; mancata apparizione dell'artista o di qualsiasi altra persona indispensabile allo svolgimento dell'avvenimento; reati commessi da amministratori, direttori o altri rappresentanti legali dell'assicurato; mancanza di pubblico o sgombero dello stesso; annullamento conseguente a provvedimenti dell'autorità competente o ingiunzione giudiziaria; incidenti nucleari; guerre, insurrezioni, rivoluzioni; terrorismo.

[38] Pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 14 maggio 2020, L 151/10.

[39] Il 18 marzo 2020 la Commissione aveva già adottato orientamenti interpretativi relativi ai vari regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19 (*Gazz. Uff.* C 89I del 18 marzo 2020, pag. 1), ricordando il diritto dei passeggeri a scegliere tra il rimborso in contanti ed il rimborso sotto forma di buono. Il 19 marzo 2020 la stessa Commissione pubblicava sul suo

decalogo per fare fronte da un lato alla esigenza di tutela del diritto del consumatore al rimborso integrale e, dall'altro lato, alle difficoltà economiche delle imprese e, nello specifico, alle carenze di liquidità delle stesse.
Trattasi sì di settori commerciali diversi da quello dei concerti; tuttavia, essi sono pur sempre affini a quello in disamina, non solo in quanto l'ambito dei *live* e dei *festival* è un mondo sotto molteplici aspetti strettamente connesso al turismo (spesso trattasi di mondi convergenti), ma anche ed *in primis* in ragione del fatto che, sul piano giuridico, anche in relazione agli spettacoli vengono in rilievo la tutela del consumatore e, più nello specifico, il diritto di questi al rimborso dell'importo versato all'imprenditore nel contesto di un contratto del consumo avente per oggetto dei servizi. Basti pensare che tanto per i contratti di viaggio che per quelli relativi ad uno spettacolo è riconosciuto il medesimo diritto fondamentale, in favore del consumatore, alla «*equità nei rapporti contrattuali*» (art. 2, comma 2, lett. *e)*, Codice del Consumo). Tra l'altro in relazione a vettori ed a *tour operator* si prospettano, in relazione all'epidemia da Covid-19, questioni di liquidità e di crisi economica ancora più marcate[40].
Ciò premesso, la Commissione Europea ha delineato il seguente **modello**, senz'altro esportabile dal nostro legislatore in sede di conversione del "Decreto Cura Italia" o perlomeno in seno al "Decreto Rilancio" con riferimento a tutti i contratti tra consumatori a prestazioni corrispettive rese impossibili dall'epidemia Covid-19 e, comunque, in relazione all'acquisito di biglietti per spettacoli (*ça va sans dire* contratti di viaggio e "pacchetti vacanza" compresi[41]):

- diritto alla scelta in capo al consumatore: gli imprenditori possono sì proporre ai consumatori dei buoni (da emettere su un supporto durevole come anche un messaggio di posta elettronica) come alternativa al rimborso in denaro, però rimanendo ferma la loro volontaria accettazione;
- diritto di rimborso alla scadenza del buono: gli imprenditori dovrebbero automaticamente rimborsare ai consumatori l'importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato, soluzione questa valevole anche per il rimborso dell'importo residuo del buono in questione nel caso di un precedente riscatto parziale dello stesso;
- nel caso di buoni aventi un periodo di validità superiore a 12 mesi, diritto dei consumatori di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione dei buoni in questione, con conservazione di tale diritto in qualsiasi momento successivo, fatte salve le disposizioni giuridiche applicabili in materia di limiti temporali;
- diritto, indipendentemente da eventuali differenze di prezzo, a buoni tali da consentire le medesime condizioni di servizio specificate nella prenotazione originaria, cioè di accedere a servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente a quelli del contratto oggetto di risoluzione[42];

---

sito web degli orientamenti informali sull'applicazione della direttiva sui pacchetti turistici nell'ambito della pandemia di Covid-19, in particolare confermando il diritto del viaggiatore ad ottenere un rimborso integrale, salva la possibilità per lo stesso di accettare in alternativa un buono (cfr. *https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf*).

[40] Come osservato dalla Commissione Europea, «*i problemi di liquidità degli organizzatori sono aggravati dal fatto che questi devono rimborsare al viaggiatore il costo totale del pacchetto, ma non sempre a loro volta ricevono a tempo debito il rimborso dei servizi prepagati che fanno parte del pacchetto. Ciò può di fatto comportare una ripartizione iniqua dell'onere tra gli operatori del settore dei viaggi*».

[41] Il legislatore, invece, è rimasto insensibile alle raccomandazioni della Commissione Europea anche su questo fronte.

[42] Stando a questa logica, con riferimento ad un concerto si pensi alla differenza di posizione all'interno dell'area dedicata allo spettacolo. Per esempio, l'acquirente di un biglietto per il concerto annullato di Paul

- possibilità di utilizzare i buoni per effettuare nuove prenotazioni tramite gli stessi intermediari;
- trasferibilità del buono ad un'altra persona senza costi aggiuntivi;
- affidabilità dei buoni: opportunità che i buoni godano di una protezione sufficientemente efficace e solida in caso di insolvenza dell'imprenditore.

La Commissione, inoltre, ha invitato gli imprenditori, al fine di rendere i buoni più attraenti, a valutare la possibilità di emettere *voucher* con un valore superiore all'importo dei pagamenti effettuati per il servizio originariamente prenotato, ad esempio mediante il riconoscimento di una somma forfettaria supplementare oppure aggiungendo ulteriori elementi di servizio.
In breve, la Commissione ha delineato un modello idoneo ad andare incontro alle esigenze delle imprese di non dare luogo a rimborsi immediati ed al contempo a garantire ai consumatori il rispetto del loro diritto al rimborso del prezzo già corrisposto.
Deve qui aggiungersi come in altri ordinamenti un accettabile punto di equilibrio tra diritti del consumatore ed imprese del settore, non molto dissimile da quello prospettato dalla Commissione Europea, si sia sviluppato senza la necessità di interventi legislativi.
Ci si riferisce agli Stati Uniti d'America[43], dove grandi società come *Live Nation* hanno rimesso al consumatore la scelta di optare tra rimborso e *voucher*, incentivandosi i buoni con un premio (un incremento del valore anche del 150% del prezzo), e, comunque, prevedendo la possibilità di essere rimborsati alla scadenza del *voucher*[44].
Logicamente ciascuno, come evidenziato dalla Commissione Europea, deve fare la sua parte: nel sistema, di cui alla Raccomandazione 2020/648, gli Stati sono chiamati a contemplare
Sta di fatto che il nostro legislatore della pandemia 2020, pur potendo predisporre soluzioni diverse a tutela tanto dell'imprenditoria del settore che degli spettatori, ha percorso la strada meno tutelante per gli acquirenti di biglietti, però senza fare i conti con i limiti posti al suo intervento anche in periodi emergenziali.

5. I limiti all'intervento del legislatore nei rapporti contrattuali.

Un'emergenza quale la pandemia giustifica senz'altro provvedimenti eccezionali, ma ciò non significa che il legislatore non incontri paletti e, nell'intervenire in rapporti di diritto privato, non debba sforzarsi di rinvenire soluzioni in sintonia con l'ordinamento, Costituzione, diritto dell'Unione Europea, diritto CEDU e principi generali *in primis*.
Non tutto è concesso allo Stato, neppure in periodi emergenziali.
L'esperienza Covid-19 darà molto da riflettere ai giuristi e non solo a questi circa i limiti del legislatore. Il tema è delicato e qui si svolgeranno alcune brevi osservazioni con riferimento specifico alla questione specifica dei concerti/spettacoli annullati o rinviati.

5.1. Costituzione, CEDU, libertà contrattuale e proprietà.

I rimedi contrattuali (tra i quali il diritto al rimborso nel caso dell'impossibilità sopravvenuta) come ogni altra forma di tutela o di sanzione implicano scelte politiche del legislatore[45]. Peraltro, si ammette che nella prospettiva dello "Stato sociale", contrapposto al modello dello "Stato liberale", ragioni di interesse generale, di solidarietà sociale e di

---

McCartney con posto in "*pit area*" dovrebbe accedere con il buono alla medesima area di un artista di livello equiparabile.
[43] Cfr. S. HISSONG, *Are Concert Organizers Giving Ticket Refunds?*, *Rolling Stone*, April 20, 2020, in *www.rollingstone.com/pro/news/aeg-live-nation-ticket-master-covid19-refunds-986845/*.
[44] C. TODESCO, *Gli organizzatori rimborseranno i biglietti dei concerti cancellati?*, 23 aprile 2020, *Rolling Stone*, in *www.rollingstone.it/musica/gli-organizzatori-rimborseranno-i-biglietti-dei-concerti-cancellati/513725/*.
[45] Cfr., *ex plurimis*, in questo senso V. ROPPO, *Il contratto*, 2° ed., Milano, 2011, 682.

uguaglianza tra i consociati possano giustificare interventi del legislatore anche sulla libertà contrattuale delle parti, ancorché, al riguardo debba sottolinearsi come storicamente, a livello giurisprudenziale, questa impostazione, in materia contrattuale, si sia sviluppata dinanzi ad esigenze di tutela delle "parti deboli" dei rapporti (lavoratori, consumatori, inquilini, affittuari di terreni agricoli, ecc.), dunque legittimando interventi legislativi a favore di soggetti rientranti in tale categoria.
Ciò posto, è indiscutibile come il legislatore, pur godendo di ampi margini a livello di *policy of law* e nonostante sia rimessa a questo la fissazione di eventuali limiti all'autonomia contrattuale delle parti (cfr. art. 1322 c.c.), non sia propriamente libero di irrompere a suo piacimento nei rapporti contrattuali (ossia senza valide giustificazioni e rispettando un criterio di corretto bilanciamento tra fini perseguiti e limitazioni imposte).
Limiti a questo potere discendono innanzitutto dalla **Costituzione** (con la quale indubbiamente deve fare i conti l'art. 1322 c.c.), ancorché si affermi costantemente che la libertà contrattuale riceva una protezione costituzionale soltanto "indiretta"[46], cioè nella misura in cui una siffatta protezione sia funzionale ad altri valori costituzionalmente garantiti[47].
A questo riguardo può osservarsi come sì l'**art. 41 Cost.** stabilisca al comma 1 che «*l'iniziativa economica privata è libera*»; tuttavia, subito dopo (comma 2) questa disposizione aggiunge che l'iniziativa economica «*non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*».
Anche l'**art. 42**, **comma 2**, **Cost.** sì sancisce che «*la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge*», tuttavia nei limiti di questa, che «*ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti*»; inoltre, al comma 3 si rinviene che «*la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale*».
Dunque, è la stessa Costituzione ad attribuire il potere al legislatore di intervenire anche nei rapporti contrattuali tra privati e sui loro rispettivi *asset*.
Nondimeno, come si ricava da queste stesse norme, l'esercizio di tale potere e, pertanto, le misure normative adottate sulla sua base devono rispondere a degli scopi decisamente particolari, ossia devono risultare funzionali a perseguire una precisa «*utilità sociale*» (con particolare occhio di riguardo per le "parti deboli" del sinallagma contrattuale[48]) e, anche laddove effettivamente tali da perseguire tale finalità, devono rispettare i diritti fondamentali delle persone e, per quanto qui d'interesse, devono offrire una **valida contropartita** a chi si trovi a subire un *vulnus* al suo diritto di proprietà[49].

---

[46] Cfr. in questo senso la stessa Consulta: Corte cost., 30 giugno 1994, n. 268, in *Riv. Giur. Lav.*, 1995, 2, 661: «*l'autonomia contrattuale dei singoli è tutelata a livello di Costituzione solo indirettamente, in quanto strumento di esercizio di libertà costituzionalmente garantite*».
[47] Cfr. V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 682.
[48] Cfr. nota a seguire.
[49] Cfr. già Corte cost., 27 febbraio 1962, n. 7, intervenuta in relazione alla prospettiva della violazione degli artt. 41 e 42 Cost.: «*tali articoli, mentre affermano in via di massima la libertà dell'iniziativa economica privata ed il libero godimento della proprietà privata, consentono tuttavia che all'una ed all'altro siano imposti limiti, al fine di farli armonizzare con l'utilità sociale e render possibile l'adempimento di quella funzione sociale che non può dissociarsi dal godimento dei beni di produzione o, più generalmente, dall'esercizio di ogni attività produttiva. L'esigenza del conseguimento di tali fini come giustifica l'imposizione di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia contrattuale, così può consentire la modifica o l'eliminazione di clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con l'utilità sociale*». In questo caso la Consulta ritenne legittima la riduzione obbligatoria, a fronte della profonda alterazione del valore della moneta una volta terminata la seconda guerra mondiale, dei canoni in grano dei contratti agrari in quanto corrispondente «*all'esigenza di eliminare o attenuare il danno economico che sarebbe provenuto agli affittuari dal mantenimento di quelli pattuiti in contratto, in*

Peraltro, l'interpretazione di norme quali i predetti artt. 41 e 42 Cost. necessita di coordinarsi con gli interventi della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** innanzitutto relativi all'**art. 1** («***Protezione della proprietà***») del **Protocollo n. 1** addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che reca la seguente norma: «*1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di* ***pubblica utilità*** *e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende*».

Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si ricava come il legislatore nazionale, in base a tale disposizione, incontri non pochi limiti a modificare i rapporti obbligatori già in corso tra delle parti, ciò anche sul versante della **tutela rimediale** per i casi di inadempimento e di fatti illeciti, essendo stata ritenuta preclusa la retroattività di quelle norme tali da dare luogo, *in peius* per i danneggiati, ad un solco, anche solo in termini di *quantum*, tra la tutela risarcitoria pregressa e la tutela rimediale sopravvenuta.

In particolare, dai precedenti "gemelli" *Draon c. Francia* e *Maurice c. Francia* del 6 ottobre 2005[50] si ricava il seguente quadro:

- l'"*asset*" del danneggiato può risultare violato anche nel caso in cui questi si trovi a ricevere una tutela *quantitativamente* minore rispetto agli importi rimediali garantiti prima della legge intervenuta con effetti retroattivi (cfr. §§ 83 e 84 della sentenza *Draon*)[51];

---

conseguenza del grave mutamento derivato dagli eventi bellici»: «*non può esser dubbio che ricondurre ad equità i rapporti contrattuali i quali appaiono gravemente sperequati a danno di una delle parti, e tanto più di quella da ritenere più debole, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, rientri nei poteri che l'art. 41 conferisce al legislatore*». Inoltre: «*l'esigenza di operare una riequilibrazione delle prestazioni corrispettive, quali erano state stipulate nei contratti agrari, prorogati sine die per opera della legge, ha trovato la sua principale ragion d'essere nel mutamento verificatosi nelle condizioni generali per effetto degli eventi bellici, ed in particolare modo nella grave alterazione del valore della moneta*».

[50] Sentenze entrambe riportate in *http://www.echr.coe.int*. La Corte di Strasburgo era stata chiamata ad esprimersi sulla legge francese del 4 marzo 2002 n. 303 (la «*Loi Kouchner*», dal nome del suo promotore), intervenuta a restringere significativamente i margini della tutela risarcitoria nelle ipotesi di errata o ritardata diagnosi di malformazioni fetali. Nello specifico, tale legge, in netta rottura con la giurisprudenza del *Conseil d'Etat* e della *Cour de Cassation*, aveva ristretto il diritto dei genitori al risarcimento dei danni (pecuniari e non), circoscrivendolo ai soli casi di colpa grave dei sanitari («*faute caractérisée*») e, altresì, escludendo la risarcibilità del danno patrimoniale per le spese derivanti in capo ai genitori per far fronte allo stato di invalidità del figlio malformato. Dei cittadini francesi, i quali al momento dell'entrata in vigore della legge già si trovavano in causa dinanzi ai giudici nazionali, rivolgendosi alla Corte di Strasburgo avevano lamentato come detta legge, avendo effetto retroattivo, interferisse in concreto con il loro diritto, già maturato, al risarcimento del danno patrimoniale e che, quindi, violasse l'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione. Orbene, la CEDU, affermando il principio per cui «*le interferenze con il sereno godimento dei beni di un soggetto devono reggersi su un equo bilanciamento tra, da un lato, le esigenze dell'interesse generale della società e, dall'altro lato, le necessità della protezione dei diritti fondamentali dell'individuo*», concluse nel senso che la legge in questione, avendo precluso con effetti retroattivi la risarcibilità, in capo ai genitori-danneggiati, di una voce di danno di primaria importanza, avesse privato i ricorrenti di un loro asse patrimoniale che legittimamente, stante gli orientamenti giurisprudenziali precedenti all'entrata in vigore della legge, potevano aspirare a conseguire in seno ai procedimenti già instaurati, con la conseguenza che essa violava il predetto art. 1.

[51] Nello specifico: § 83: «*The applicants are admittedly entitled to benefits under the system now in force, but the amount concerned is considerably less than the sum payable under the previous liability rules*»; § 84: «*the Court is led to the inescapable conclusion that the amount of compensation awarded by the Paris Administrative Court was very much lower than the applicants could legitimately have expected*».

- tra gli "*asset*" tutelati dall'art. 1 del Protocollo n. 1 rientrano anche le pretese risarcitorie ("*compensation claim*"), eventualmente anche quelle rette unicamente su un indirizzo consolidato a livello giurisprudenziale[52];
- affinché sia scongiurata la violazione di tale disposizione, la privazione di un "*asset*" (ivi compreso un "*asset*" rimediale) deve necessariamente risultare controbilanciata dallo *jus superveniens* tramite il riconoscimento di un altro equipollente beneficio, ciò fatti salvi casi del tutto eccezionali[53].

Logicamente tanto è "*asset*" una pretesa risarcitoria quanto lo è una **pretesa restitutoria** attribuita da un contratto conclusosi prima dell'intervento legislativo che modifichi il diritto al rimborso; peraltro, potrebbe dubitarsi che ricorra la "pubblica utilità", ove la misura vada innanzitutto a vantaggio di una parte privata a discapito di un'altra.

È da notarsi poi come similmente all'art. 1 del Protocollo n.1 si ponga anche l'**art. 17** («**Diritto di proprietà**»), **para. 1**, della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**: «*Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale*».

In breve, il legislatore non può disporre della proprietà privata e dei contratti a questa relativi come più ritiene opportuno.

5.2. Il diritto al rimborso nel diritto eurounitario: gli obblighi degli Stati Membri a protezione dei consumatori.

La questione dei limiti posti agli interventi legislativi in materia contrattuale va anche affrontata sul piano del **diritto dell'Unione Europea** atteso che quest'ultimo, sin dagli anni ottanta, si è occupato a fondo dei **contratti del consumo** e della **tutela dei consumatori**, al riguardo dettando tutta una serie di storici paletti ai legislatori nazionali e, pertanto, obbligandoli ad attuare delle puntuali discipline a garanzia di tali "parti deboli", norme oggi da leggersi anche alla luce dell'**art. 38** («*Protezione dei consumatori*») della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, per cui «*nelle politiche dell'Unione è garantito un* ***livello elevato di protezione dei consumatori***».

---

[52] *Draon c. Francia*, § 65: «*"Possessions" can be "existing possessions" or assets, including, in certain well-defined situations, claims. For a claim to be capable of being considered an "asset" falling within the scope of Article 1 of Protocol No. 1, the claimant must establish that it has a sufficient basis in national law, for example where there is settled case-law of the domestic courts confirming it. Where that has been done, the concept of "legitimate expectation" can come into play*».

[53] Cfr. *Draon c. Francia*, § 79: «*Compensation terms under the relevant domestic legislation are material to the assessment whether the contested measure respects the requisite fair balance and, notably, whether it imposes a disproportionate burden on the applicants. In this connection, the Court has already found that the taking of property without payment of an amount reasonably related to its value will normally constitute a disproportionate interference and a total lack of compensation can be considered justifiable under Article 1 of Protocol No. 1 only in exceptional circumstances (see The Holy Monasteries v. Greece, judgment of 9 December 1994, Series A no. 301-A, p. 35, § 71; The Former King of Greece and Others v. Greece, [GC], no. 25701/94, § 89, ECHR 2000-XII; and Jahn and Others v. Germany [GC], nos. 46720/99, 72203/01 and 72552/01, § 94, ECHR 2005)*». Cfr., altresì, negli stessi identici termini *Pressos Compañía Naviera S.A.*, 20 novembre 1995, serie A n. 332, § 38.

In particolare, viene qui in rilievo la **direttiva 93/13/CEE** del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori[54], tale da precludere[55] ai legislatori degli Stati membri di tollerare e, quindi, di prevedere essi stessi:

- clausole contrattuali non oggetto di negoziato individuale, ossia sulle quali il consumatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul loro contenuto, tali da determinare, «*a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto*»[56];
- clausole che, per quanto qui d'interesse, hanno per oggetto o per effetto di[57]:
  - «*escludere o limitare impropriamente i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso da parte del professionista di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso*»[58];

[54] Le disposizioni, di cui a questa direttiva, si trovano oggi recepite in seno al Codice del Consumo. Si è scelto in questa sede di concentrare l'indagine sul testo della direttiva invece che sulle disposizioni che l'hanno attuata sia in ragione del fatto che il diritto nazionale, per quanto possibile, deve necessariamente interpretarsi in senso conforme al diritto eurounitario che l'ha originato, sia alla luce della prospettiva, da scongiurarsi, di una violazione da parte del legislatore, in sede di attuazione della direttiva o in occasione di successivi interventi (quale, per esempio, quello odierno di cui all'art. 88 del "Decreto Rilancio"), dei dettami sanciti dal legislatore dell'Unione.

[55] Cfr., in particolare, artt. 3 e 7 della direttiva. La seconda disposizione recita che «*Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori*».

[56] L'espressione riportata fra virgolette è tratta dal paragrafo 1 dell'art. 3 della detta direttiva: «*Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto*». La norma, al paragrafo 2, procede poi specificando che «*Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione*».

[57] Cfr. l'Allegato («*Clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3*») di cui all'art. 3, para. 3, della direttiva.

[58] Questa fattispecie è contemplata al paragrafo 1, lett. *b)*, dell'allegato. Per "*diritti legali*" s'intendono diritti sostanziali ed azioni, come chiarito nella norma di recepimento, di cui all'art. 25, legge 6 febbraio 1996, n. 52, con la previsione, in seno al (in allora) novello art. 1469-*bis*, comma 3, n. 2, di una formula ancora più protettiva per il consumatore, non comparendo in essa l'avverbio «*impropriamente*»: «*escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista*» (cfr. sul punto già G. DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, Milano, 1996, 19-20). Tale medesima clausola si rinviene trasfusa nel Codice del Consumo all'art. 33, comma 2, lett. *b)*, senza modificazioni. Deve sottolinearsi come la norma in questione in realtà non riguardi solo il caso dell'inadempimento imputabile al debitore, ma, più in generale, ogni forma di mancata attuazione dell'obbligazione, come pure si ricava dalle versione inglese ("*non-performance*") e da quella francese ("*non-exécution*") della direttiva: *«(b) inappropriately excluding or limiting the legal rights of the consumer vis-à-vis the seller or supplier or another party in the event of total or partial non-performance or inadequate performance by the seller or supplier of any of the contractual obligations, including the option of offsetting a debt owed to the seller or supplier against any claim which the consumer may have against him*»; «*b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui*».

- «*prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà*»[59];
- «*autorizzare il professionista a rescindere a sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto*»[60];
- «*prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto*»[61];
- «*autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire*»[62];
- «*obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista*»[63];
- «*sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto*»[64].

---

[59] Così il paragrafo 1, lett. *c)*, dell'allegato all'art. 3 della direttiva, che nella versione inglese reca la seguente formulazione: «*(c) making an agreement binding on the consumer whereas provision of services by the seller or supplier is subject to a condition whose realization depends on his own will alone*». La norma si trova recepita alla lett *d)*, comma 2, dell'art. 33 Codice del Consumo.

[60] Così il paragrafo 1, lett. *f)*, dell'allegato all'art. 3 della direttiva. Tale medesima clausola si trova trasfusa nel Codice del Consumo all'art. 33, comma 2, lett. *g)*. In pratica, in base alla seconda parte di questa disposizione, dovrebbe risultare precluso il trattenimento, da parte del professionista, del prezzo già corrisposto dal consumatore per la prestazione rimasta inattuata. Così rispettivamente le versioni francese e inglese: «*d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat*»; «*authorizing the seller or supplier to dissolve the contract on a discretionary basis where the same facility is not granted to the consumer, or permitting the seller or supplier to retain the sums paid for services not yet supplied by him where it is the seller or supplier himself who dissolves the contract*».

[61] Così il paragrafo 1, lett. *h)*, dell'allegato all'art. 3 della direttiva. Questa clausola è oggi attuata nel Codice del Consumo all'art. 33, comma 2, lett. *h)*.

[62] Così il paragrafo 1, lett. *k)*, dell'allegato all'art. 3 della direttiva. Questa clausola si trova attuata nel Codice del Consumo all'art. 33, comma 2, lett. *m)*. Così la versione francese: «*d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir*». Così la versione inglese: «*enabling the seller or supplier to alter unilaterally without a valid reason any characteristics of the product or service to be provided*».

[63] Così paragrafo 1, lett. *o)*, dell'allegato all'art. 3 della direttiva. Questa clausola risulta in parte recepita dalla lett. *r)* dell'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo (cfr. in questo senso già G. DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, cit., 25). Queste le versioni inglese e francese: «*obliging the consumer to fulfil all his obligations where the seller or supplier does not perform his*»; «*d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes*».

[64] Così il paragrafo 1, lett. *q)*, dell'allegato all'art. 3 della direttiva. Questa disposizione si rinviene oggi attuata in seno alla lett. *t)* dell'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo con diverse modifiche: «*sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni*

Appare evidente che un legislatore nazionale - obbligato al rispetto di tali paletti e, dunque, ad impedire che da parte di imprenditori/professionisti vi siano derive da questo modello contrattuale *in peius* per i consumatori - non possa apprestare egli stesso una disciplina di segno opposto, tantomeno sostituire quella già in corso tra le parti (conforme al modello uniforme) con una contraria; laddove, malauguratamente predisposta, essa, comunque, andrebbe interpretata dalla magistratura nazionale, nei limiti del possibile, in modo tale da conseguire il risultato perseguito dal legislatore dell'Unione e, pertanto, da conformare il diritto interno al canone di cui all'art. 288, comma 3, TFUE (obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale)[65].
Un sistema di *voucher*, che finisca per escludere alla loro scadenza il diritto al rimborso, sarebbe vessatorio e contrario al diritto UE tanto laddove imposto contrattualmente da parte del *promoter*[66] quanto nel caso in cui il legislatore lo conceda a beneficio di quest'ultimo, ciò anche e nonostante il ricorrere di un'emergenza quale la pandemia da Covid-19, come confermato, in un ambito affine, dalla già citata Raccomandazione 2020/648 del 13 maggio 2020 della Commissione Europea.

---

dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Questa norma concorre con l'art. 1341, comma 2, c.c. e, in relazione alla previsione di decadenze, con l'art. 2965 c.c. («*Decadenze stabilite contrattualmente*»), per cui «*E' nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto*». In pratica, l'inserimento per via contrattuale di termini decadenziali eccessivamente stretti è indubbiamente precluso da queste disposizioni.

[65] Sin dagli anni settanta la Corte di Giustizia ha affermato il principio per cui, benché sussista in capo agli Stati membri «*la libertà di scegliere il modo ed i mezzi destinati a garantire l'attuazione della direttiva, questa libertà nulla toglie all'obbligo, per ciascuno degli Stati destinatari, di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue*», valendo questo obbligo «*per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali*» (così, *ex plurimis*, cfr. *Marleasing S.A. c. Comercial Internacional de Alimentacion S.A.*, Corte di Giustizia CE, 13 novembre 1990, C-106/89; *Von Colson e Kamann c. Land Renania*, Corte di Giustizia CE, 10 aprile 1984, C-14/83). In base al principio dell'interpretazione conforme il giudice nazionale è tenuto ad interpretare il diritto interno al proprio ordinamento - qualsiasi esso sia (cioè preesistente, attuativo oppure successivo) - conformemente al testo e allo scopo della direttiva attuata (in tutto o in parte) oppure non correttamente implementata od inattuata. Cfr: *EvoBus Austria GmbH e Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Növog)*, Corte di Giustizia CE, 24 settembre 1998, C-111/97; *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH*, Corte di Giustizia CE, 17 settembre 1997, C-54/96; *Paola Faccini Dori c. Recreb srl*, Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1994, C-91/92; *Marleasing S.A. c. Comercial Internacional de Alimentacion S.A.*, Corte di Giustizia CE, 13 novembre 1990, C-106/89 («*nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima*»); *Von Colson e Kamann c. Land Renania*, Corte di Giustizia CE, 10 aprile 1984, C-14/83. Cfr., altresì, *Konstantinos Adeneler e altri c. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)*, Corte di Giustizia CE, 4 luglio 2006, C-212/04 («*nell'ipotesi di tardiva attuazione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato di una direttiva e in mancanza di efficacia diretta delle disposizioni rilevanti di quest'ultima, i giudici nazionali devono nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che sono maggiormente conformi a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva*»). Sul tema cfr. *ex plurimis* G. BENACCHIO, *Diritto privato della Unione Europea*, Padova, 2010, 123 e ss.

[66] Cfr. in quest'ultimo senso EUROPEAN COMMISSION, *FAQ on cancellations of individually booked accommodations, car rental and events due to COVID-19*, in *https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/faq-cancellations-individually-booked-accommodations-car-rental-and-events-due-covid-19_en*, ove, richiamandosi la direttiva in questione, si rinviene fra l'altro quanto segue: «*Force majeure or other cancellation clauses in terms and conditions used by traders should not create a significant imbalance in the rights and obligations of the parties to the detriment of the consumer, taking into account the applicable national contract law*».

5.3. Il principio di irretroattività quale limite ad interventi legislativi modificativi di diritti sostanziali.

La questione è molto semplice: il comma 2 dell'art. 88 - recato, per ora sempre a livello precario, dal "Decreto Rilancio" - risulterebbe *retroattivamente* soppressivo di un diritto sostanziale (quello al rimborso), qualora effettivamente fosse da interpretarsi nel senso di "sostituire" (*rectius* eliminare) *manu militari* il diritto, di cui all'art. 1463 c.c., con dei *voucher* da richiedersi entro il termine decadenziale di 30 giorni e da usufruirsi entro 18 mesi (con perdita di qualsiasi diritto nell'ipotesi di mancato utilizzo); infatti, in questa prospettiva, il legislatore modificherebbe in via retroattiva un diritto – peraltro primario – di un contratto già concluso, che contemplava tale diritto.

Tuttavia, all'**art. 11**, **comma 1**, **preleggi** si rinviene il **principio di irretroattività** per cui «***La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo***».

Ciò posto, l'interpretazione soppressiva del diritto alla ripetizione del prezzo pagato per il biglietto si pone in contrasto con l'art. 11 preleggi?

Che l'art. 88, interpretato nel senso di "sopprimere" il diritto del consumatore al rimborso in denaro dinanzi alla cancellazione di spettacoli in ragione dell'epidemia Covid, si ponga in conflitto con il principio di irretroattività discende dal seguente quadro.

La Cassazione, sulla base dell'art. 11 preleggi, ha costantemente bocciato l'applicazione retroattiva di modifiche dei diritti sostanziali/rimediali dei consociati[67].

---

[67] Cfr. *ex plurimis* le seguenti sentenze: Cass. civ., Sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13645, in *Foro It.*, 2019, 10, 1, 3194; Cass. civ., Sez. lav., ord., 19 aprile 2019, n. 11114, in *Foro It.*, 2019, 6, 1, 2024; Cass. Cass. civ., 8 aprile 2019, n. 9744, in *Lavoro nella Giur.*, 2019, 7, 736; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2019, n. 9112, in *Ced Cass.*; Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8580, in *Lavoro nella Giur.*, 2019, 6, 626 (in queste pronunce la Sezione Lavoro, ravvisando nella legge n. 145/2018, dei sovvertimenti del precedente modello del "danno differenziale", è pervenuta a sostenere l'irretroattività dello *jus superveniens*); Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2018, n. 22820, in *Ced. cass.* (irretroattività delle tabelle sul danno biologico da lesione micropermanente approvate per decreto ministeriale del 3 luglio 2003 in quanto, peraltro insieme al limite del 20% alla personalizzazione, tali da costituire un «*regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente* […] *in deroga al regime ordinario codificato dall'art. 2056 c.c.*»); Cass. civ., Sez. Lav., 9 settembre 2016, n. 17866, in *Lav. nella giur.*, 2017, 94 (nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine che sia stato illegittimamente stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ossia prima del 25 giugno 2015, si applicano i criteri economici di risarcimento del danno previsti dall'art. 32, commi 5 e 6, legge 4 novembre 2010, n. 183, attesa l'irretroattività di quelli recati dallo *jus superveniens*); Cass. civ., Sez. lav., 19 ottobre 2015, n. 21069, in *Ced. Cass.* (ha affermato, relativamente al tema di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, che i criteri di quantificazione dell'indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, avendo la nuova disciplina carattere innovativo, anche in considerazione dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010 ad opera dell'art. 55, comma 1, lett. *f)*, del d.lgs. n. 81 del 2015, e difettando una specifica disposizione transitoria che ne preveda l'applicabilità ai contratti in corso); Cass. civ., Sez. lav., 9 gennaio 2014, n. 301, in *Argom. giur. lav.*, 2015, 225 (con riferimento allo *ius superveniens* costituito dal nuovo testo della legge n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, e che per certi tipi di licenziamenti prevede non più la tutela reintegratoria, ma una mera tutela indennitaria, la Cassazione ha affermato che «*il principio dell'irretroattività della legge previsto dall'art. 11 preleggi fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso*»); Cass. civ., Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18657, in *Ced. Cass.* (ha statuito che i limiti alla responsabilità del vettore previsti dall'art. 1696, comma 2, c.c., come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trovano applicazione in relazione a fattispecie contrattuali perfezionate nei loro elementi e consumate nella loro esecuzione anteriormente all'entrata in vigore di tale *ius superveniens*); Cass. civ., Sez. lav., 8 febbraio 2012, n. 1850, in *Ced Cass.* (con riferimento alla responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie ha stabilito il principio per cui la norma introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine

Al di là di ciò, può ricordarsi innanzitutto come questa disposizione sancisca un **principio generale** che, come rilevato stabilmente dalla stessa Suprema Corte, costituisce una **regola cardine dell'ordinamento**, un canone essenziale del sistema, un «***valore fondamentale di civiltà giuridica***» [68], dunque tale da ammettere deroghe entro limitatissimi margini e che, pertanto, per certo non può essere disapplicato con leggerezza da parte del legislatore.

In particolare, sebbene il divieto di retroattività non benefici di piena tutela costituzionale (se non in materia penale ai sensi dell'art. 25 Cost.), è da sempre pacifico nel nostro ordinamento, sul punto ispirato al modello francese tanto sotto la vigenza del Codice civile del 1865 quanto sotto l'egida dell'attuale Codice, che, nonostante l'idea per la quale «*l'espressione retroattività è letteralmente un non senso perché a nessuno è concesso, e neppure al legislatore, di porsi fuori del suo tempo, agendo nel passato*»[69], sussista sì il potere del legislatore ordinario di emanare norme con efficacia retroattiva, eventualmente anche di interpretazione autentica, ma esso è ammesso soltanto a due imprescindibili condizioni: *1)* che l'esercizio di tale potere si manifesti, nella novella, in un'**espressa disposizione derogatoria**; *2)* che tale espressa retroattività - di per sé non bastevole - trovi **adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale**, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale[70].

In particolare, a quest'ultimo riguardo la giurisprudenza ricorda che la retroattività di una norma non possa andare a discapito della «***tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti***», essendo tale tutela un «*principio connaturato allo Stato di diritto*»[71], principio, peraltro, ritenuto fondamentale anche dalla CEDU in relazione all'art. 1

---

quinquennale *ex* art. 2947 c.c. invece che decennale *ex* art. 2946 c.c., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore); Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2009, n. 11701, in *Ced. Cass.* (a favore della irretroattività delle tabelle di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001); Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048, in *Resp. civ.*, 2009, 759 (intervenuta ad affermare l'irretroattività delle tabelle, approvate con d.m. 3 luglio 2003, per la liquidazione del danno biologico relativo alle lesioni micropermanenti, di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001).

[68] Così Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8580, cit..

[69] Così R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, cit., 37.

[70] Cfr. *ex plurimis* fra gli ultimi precedenti: Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8580, cit. (ove fra l'altro, si ricorda al punto 53 quanto segue: «*La Corte Costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*»); Cass. civ., Sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3926, in *Contratti*, 2016, 4, 356; Cass. civ., Sez. lavoro, 15 marzo 2016, n. 5065, in *Ced. Cass.*; Cass. civ., Sez. lavoro, 9 gennaio 2014, n. 301, in *Argomenti*, 2015, 1, 225; Cass. civ., Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18657, in *Ced. Cass.*. Anche la Consulta (cfr. fra le ultime Corte cost., 29 maggio 2013, n. 103, in *Sito uff. Corte cost.*, 2013, e Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78, in *Foro It.*, 2012, 10, 1, 2585; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209, in *Foro It.*, 2011, 2, 1, 375) ha pure reiteratamente sottolineato quanto segue: sì non è precluso al legislatore di emanare «*norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU*». Cfr. già Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, in *Foro It.*, 1990, I, 3072: «*l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini*».

[71] Così *ex plurimis* Cass. civ., Sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8580, cit..

(«*Protezione della proprietà*») del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, di cui si è già riferito innanzi[72].
In breve, che il precetto in questione sia da interpretarsi, anche a prescindere dalla sua "costituzionalizzazione", nel senso della **assoluta eccezionalità di deroghe alla irretroattività** e che, comunque, eventuali deviazioni necessitino di essere espresse, «*quanto meno dovendosi dare la prevalenza, fra due interpretazioni possibili, a quella idonea a mantenere il principio della irretroattività*»[73], costituisce una regola condivisa e, del resto, confermata dalle stesse origini e dalla *ratio legis* dell'art. 11 preleggi[74].
Il principio della irretroattività, in definitiva, esige un fermo ossequio da parte dell'ordinamento.
Va altresì sottolineato, quanto all'oggetto posto al centro del precetto di cui al comma 1 dell'art. 11 dalla sua stessa lettera, come questa, nella sua seconda parte, precluda che una legge possa avere «*effetti retroattivi*». Oggetto del divieto, pertanto, sono gli «*effetti*».
Già solo da questa espressione si ricava inequivocabilmente come la molla, che fa scattare l'irretroattività di una legge, sia costituita dalle differenti conseguenze giuridiche tra la legge precedente e lo *jus superveniens*: come rilevato in dottrina[75], «*il concetto di retroattività non ha come punto di riferimento o come criterio di individuazione il fatto, l'atto, il fenomeno, la situazione, il dato che produce le conseguenze, ma le* ***conseguenze prodotte****, perché sono queste soltanto che manifestano la funzione di ogni norma giuridica*».
Ciò illustrato, la differenza di "effetti" tra, da un lato, la tutela rimediale apprestata dall'art. 1463 c.c. (restituzione della somma versata dal creditore con termine prescrizionale decennale) e, dall'altro lato, la tutela apprestata dall'art. 88 del "Decreto Rilancio" (*voucher* da richiedersi entro 30 giorni e da utilizzarsi entro 18 mesi) è manifesta.

6. L'interpretazione dell'art. 88, comma 2, in senso conforme alla Costituzione, al diritto eurounitario ed al divieto di retroattività.

L'art. 88, interpretato nel senso "soppressivo" del diritto al rimborso (perlomeno alla scadenza del termine per l'utilizzazione del *voucher*), presenta le seguenti **macroscopiche criticità**:

- arreca un *vulnus* all'*asset* del consumatore di **dubbia costituzionalità** atteso che il diritto al rimborso in moneta non è affatto rimpiazzabile con un *voucher* (attesa, peraltro, l'impossibilità totale della prestazione riconosciuta dallo stesso

[72] Cfr. *supra* § 5.1.
[73] Così R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, in *Comm. Cod. Civ. Scialoja-Branca*, Bologna, 1974, 46.
[74] Può ricordarsi come nell'approdo alla formulazione finale della norma si decise di sopprimere l'inciso «*di regola*» inserito nel progetto preliminare tra «*la legge*» e «*non dispone che per l'avvenire*», soppressione giustificata a fronte del fatto che tale inciso avrebbe non solo turbato l'euritmia della disposizione, ma anche comportato «*il pericolo di imprevedute illazioni da parte degli interpreti*» (così la Relazione del Guardasigilli) pure difettando di specificità e precisione (vizio rilevato dalla stragrande maggioranza dei pareri istituzionali pervenuti sul progetto preliminare). Ad influenzare tale approdo del legislatore del 1942 vi era l'indirizzo consolidato da tempo a livello sia dottrinale che giurisprudenziale per cui, affinché una legge abbia effetto retroattivo, «*è necessario che la legge stessa chiaramente lo dica, non potendosi la retroattività desumere da considerazioni di pubblica utilità o d'interesse generale*» (così, fra le pronunce più note, già App. Torino, 19 febbraio 1887, in *Legge*, 1887, II, 48). Su questo *background* della norma cfr. *amplius* R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, cit., 42-46. Cfr., in tempi più recenti, sulla regola per cui, nel silenzio dell'atto normativo che pone la nuova regola la disciplina non può che intendersi in senso irretroattivo V. ONIDA e E. CRIVELLI, *Art. 11*, in *Comm. Cod. Civ.*, diretto da E. GABRIELLI, Milanofiori Assago, 2012, 205-206.
[75] Cfr. R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, cit., 96.

legislatore); ad ogni modo, il prezzo corrisposto per un determinato artista e per una determinata data non può venire trasformato in un *voucher* scaduto il quale è infine perso il diritto alla restituzione;

- sostituisce una tutela rimediale, che non solo è certa e solida (l'art. 1463 c.c. non lascia spazio a dubbi di sorta: va restituito quanto versato dal creditore quale prezzo della prestazione divenuta impossibile), ma è anche conforme al diritto eurounitario, con una **disciplina derogatoria al diritto UE *in peius* per i consumatori**;
- svolge effetti retroattivi su rapporti sostanziali già conclusi, dunque **in palese violazione dell'art. 11 preleggi (principio di irretroattività)**: la tutela rimediale-restitutoria ascritta dalla legge in seno all'art. 1463 c.c. ad una persona non è una "scatola" che indifferentemente può anche rimanere vuota oppure contenere qualunque soluzione alternativa.

Se in effetti il legislatore ordinario gode, *in primis* a livello costituzionale e pure in base al diritto CEDU, di margini per interventi solidaristici e di "pubblica utilità" e ciò è ancor più vero dinanzi ad un'emergenza quale quella scaturita dalla pandemia Covid-19, ciò, come si è innanzi illustrato ed è confermato tanto dalla Consulta che dalla Cassazione che, a livello sovranazionale, dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia, non significa che sia interamente libero.

Infatti:

- il legislatore deve sempre bilanciare attentamente le contrapposte posizioni e, più in generale, rispettare il **principio generale di ragionevolezza**, soprattutto allorquando si tratti di irrompere nei rapporti tra privati dinanzi ai quali la "pubblica utilità" dell'intervento risulta decisamente più sfumata ed affidata a considerazioni macroeconomiche altamente imprecise (come nel caso odierno in cui accanto al sacrifico imposto ai consumatori si inseriscono misure statali a sostegno delle imprese beneficiate dal passaggio ai *voucher*, questioni di coperture assicurative, ecc.); in ogni caso, senza dubbio il concetto di "pubblica utilità" non può essere estensivamente interpretato;
- egli deve tutelare, quali autentici cardini dello Stato di diritto, **la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico** (tanto più se al contempo uniformato a livello dell'Unione Europea) e, pertanto, l'**affidamento** legittimamente sorto nei soggetti in un determinato quadro normativo (per esempio quello esistente in forza di rapporti contrattuali pregressi e/o di garanzie poste direttamente dalla legge);
- il legislatore, tanto in forza della nostra Costituzione (art. 117, comma 1), del Trattato sull'Unione Europea[76] e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione

[76] Cfr. innanzitutto l'art. 4, para. 3, TUE: «*In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione*».

Europea[77], della direttiva 93/13/CEE[78], *non* può introdurre disposizioni tali da comportare per i consumatori tutele meno severe rispetto a quelle contemplate dalla disciplina di marca comunitaria ed al suo stesso diritto interno; tantomeno non può sopprimere, *in peius* per i consumatori, diritti risarcitori o restitutori riconosciuti alla generalità dei consociati dalle norme nazionali (si pensi giustappunto al diritto alla restituzione del prezzo, di cui all'art. 1463 c.c., tutela applicabile a favore di tutti i creditori).

Al fine di rimanere entro questi importanti perimetri è, pertanto, giocoforza che il legislatore, una volta individuata ed indagata la reale necessità di un suo intervento e l'effettiva prospettiva di una diretta "utilità pubblica", deve esaminare tutte le **alternative normative** ravvisabili e scegliere quella più rispettosa dei predetti principi.

Nel caso in disamina l'alternativa equilibrata e rispettosa dei predetti capisaldi dell'ordinamento sussisteva eccome, come reso del tutto manifesto dal modello dei *voucher* di cui alla **Raccomandazione 2020/648** del 13 maggio 2020 della Commissione Europea.

Peraltro, come già si riferiva innanzi al § 4, il legislatore, nella ricerca di una soluzione il più possibile equa, avrebbe pure dovuto considerare l'internalizzazione a livello contrattuale, da parte dei *promoter*, del rischio dell'impossibilità sopravvenuta e la copertura assicurativa di questo scenario.

In definitiva sul punto, il rinvenire nell'art. 88 un definitivo e non controbilanciato sacrificio economico imposto soltanto alla "parte debole" del contratto implicherebbe ascrivere a questa disposizione la violazione di tutti i principi innanzi esposti, dunque sancire la sua incostituzionalità o, comunque, la sua irretroattività.

Dinanzi, a questa prospettiva è noto che, innanzitutto da parte della magistratura (ma in realtà anche da parte degli stessi consociati[79]), s'imponga di verificare se sia possibile addivenire ad una **soluzione costituzionalmente conforme dell'art. 88, comma 2**, cioè ad una lettura che sia in piena sintonia con i predetti paletti.

Che si renda imprescindibilmente necessaria questa ricerca lo hanno ricordato ancora da ultimo le Sezioni Unite della Suprema corte[80], che, giustappunto «*valorizzando il criterio di interpretazione primaria riconducibile ad un'ottica costituzionalmente orientata*», hanno ritenuto di «*esercitare legittimamente il potere-dovere di interpretare secundum Constitutionem le disposizioni legislative*», considerando la novella scrutinata - anche in quanto contraddistinta da «*atecnicismo formale*» e da «*difetto di coordinamento*»[81] -

---

[77] Cfr. art. 169 (ex articolo 153 del TCE) sub Titolo XV («Protezione dei consumatori») TFUE: «*1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione*».

[78] Cfr. art. 8: «*Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore*».

[79] In questo caso gli organizzatori e le *ticketing company* che hanno mostrato eccessiva solerzia nell'escludere la prospettiva di rimborsi alla scadenza dei *voucher*.

[80] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 18 gennaio 2019, n. 1415, in *Ced. Cass.*.

[81] Entrambe queste caratteristiche si presentano, in versione accentuata, anche in seno all'art. 88, norma discutibile sia sul piano tecnico (il dovere del debitore alla restituzione del prezzo non può equipararsi al

«*priva di una reale portata innovativa*» e, quindi, attribuendole, «*nonostante il tenore letterale*» della stessa, una portata opposta alla sua lettera, ma «*in linea di continuità*» con la precedente disciplina (costituzionalmente conforme)[82].
Orbene, un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in disamina (al contempo altresì **in sintonia con l'art. 11 preleggi, con il diritto eurounitario**[83] **ed il diritto CEDU**) è possibile nel caso dell'art. 88: ossia, in base a questi canoni ermeneutici, può ritenersi *impossibile* che il legislatore dell'emergenza, senz'altro doverosamente consapevole dei suoi limiti costituzionali e sovranazionali, abbia inteso sopprimere il diritto al rimborso alla scadenza dei *voucher*.
Peraltro, anche atteso il consolidato principio per cui «*la decadenza, proprio per i suoi effetti impeditivi dell'esercizio di un diritto, deve essere espressamente prevista dalla legge e non può essere ricavata in via meramente interpretativa*»[84], principio rinvenibile tale e quale anche nella giurisprudenza comunitaria[85], e, comunque, a fronte della preclusione per il legislatore di dettare decadenze a sfavore dei consumatori, peraltro in via retroattiva, pena la violazione della disciplina eurounitaria in materia, è pure possibile leggere il termine di **30 giorni** quale parametro temporale, per così dire, a **carattere**

---

diritto dello stesso di sostituire tale obbligazione con una prestazione diversa e connotata da aleatorietà), sia del coordinamento con i principi cardine dell'ordinamento sin qui esaminati.

[82] In particolare, le Sezioni Unite, chiamate ad occuparsi dei più restrittivi limiti introdotti dal legislatore per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, sono pervenute alla seguente conclusione: «*In tema di procedimento disciplinare al quale si applica la normativa processuale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 26, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare - previsto dal comma quarto di detta disposizione normativa - deve intendersi, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire una piena effettività del principio della "legalità processuale" volto alla tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ammesso anche per le violazioni processuali che "stricto iure" sono riconducibili ai vizi enucleati dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)*». Si noti che, per l'appunto in base al criterio ermeneutico dell'interpretazione costituzionalmente garantita, le Sezioni Unite siano addivenute a questo principio nonostante l'opposta indicazione della norma, infatti così riformata nel 2011: «*Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile*».

[83] L'art. 288, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex articolo 249 del TCE) recita che «*La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi*». Questa disposizione implica per la magistratura nazionale il principio per cui, nell'applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali, chiamati a interpretarlo, sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, per l'appunto onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, terzo comma, TFUE. Cfr. da ultimo *Smith c. Meade ed altri*, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 7 agosto 2018, causa C-122/17.

[84] Così Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 1998, n. 2156; cfr., altresì, *ex plurimis*: Cass. civ., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 8350, in *Ced. Cass.* («*costituisce principio generale quello per cui le norme che prevedono termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione oltre i casi espressamente considerati*»); Cass. civ., Sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21032, in *Ced Cass.* («*le norme sulla decadenza, per il loro carattere eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale*»).

[85] Cfr. innanzitutto i seguenti precedenti: *Regno dei Paesi Bassi c. Commissione delle Comunità europee*, Corte giustizia CE, sez. VI, 5 ottobre 1999, causa C-84/96: «*il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che la norma che fissa un termine di decadenza* […] *venga redatta in modo chiaro e preciso affinché gli Stati membri possano valutare, con piena cognizione di causa, l'importanza per essi di osservare detto termine*»; *Imperial Chemical Industries plc c. Commissione delle Comunità europee*, Tribunale I grado CEE, sez. I, 29 giugno 1995, causa T-37/91: «*la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile in linea di principio solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca*».

ordinatorio, quindi non già dettato da effetti decadenziali, tantomeno in relazione al diritto al rimborso alla scadenza dei *voucher*.

7. Conclusioni: tra "interpretazione conforme" e responsabilità dello Stato ("*Francovich claims*") quale tutela?

Alla luce del quadro sopra descritto non dovrebbe dubitarsi circa la possibilità per la magistratura - a ciò tenuta dal duplice imperativo dell'**interpretazione *secundum Constitutionem*** e dell'**interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea** - di pervenire alle soluzioni interpretative innanzi illustrate al § 6.

Del resto, in ragione degli importanti obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario (un elevato livello di tutela dei consumatori), sia il primato del diritto UE che il vincolo dell'interpretazione conforme possono senz'altro giustificare persino delle forzature interpretative, ferma restando, sussistendo incertezze in ordine ai limiti del principio dell'interpretazione conforme, la via dell'interessamento della Corte di Giustizia UE in via pregiudiziale (imprescindibile in sede di legittimità a meno di un coinvolgimento della Consulta prima di interessare la Corte del Lussemburgo).

È soltanto nel caso, in cui la norma nazionale, nonostante tutti gli sforzi ermeneutici possibili, risultasse recare un testo insuscettibile di interpretazione conforme anche da parte della stessa Corte di Giustizia, che, come pure rilevato da quest'ultima[86], verrebbe a prospettarsi la **responsabilità civile dello Stato** (nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e, più specificatamente, lo scenario per cui «*la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione* […] *potrebbe* […]*invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito*».

Quest'ultima via è lungi dal suscitare particolari entusiasmi anche tra gli avvocati, costituendo la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione del diritto uniforme davvero l'ultima spiaggia per i cittadini.

Sta di fatto che, a fronte dell'art. 88 del "Decreto Rilancio", un soggetto, posto dinanzi al diniego di rimborso del prezzo del biglietto (*a fortiori* se dopo la scadenza del termine per impiegare il *voucher*), debba confrontarsi con le seguenti **tre prospettive processuali** e, quindi, si trovi ad operare una scelta decisamente delicata:

- agire contro l'organizzatore del concerto per la restituzione del prezzo versato, confidando in un'interpretazione costituzionalmente ed eurounitariamente conforme della norma interna, così percorrendo tutti i gradi di giudizio - eventuale rinvio alla Consulta o possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia compresi - nella speranza di conseguire tale interpretazione;
- oppure cercare tutela in un giudizio contro lo Stato per inadempimento della direttiva 93/13/CEE, da interpretarsi anche alla luce dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU;
- o, ancora, evocare in giudizio sia organizzatore che Presidenza del Consiglio.

Tutte queste prospettive delineano scenari processuali complessi, lunghi, defatiganti e costosi.

Le questioni giuridiche in gioco sono ovviamente complesse: purtroppo, non si può ragionare in termini di certezze, tantomeno in un contesto giurisprudenziale così ondivago come quello attuale sui bilanciamenti tra diritti degli individui ed interessi economici dello Stato o dell'imprenditoria. Ciò, però, rende lungi dall'essere scontato il diritto, che di questi tempi declamano *promoter* e *ticketing company*, di trasformare rimborsi

[86] Cfr. *Smith c. Meade*, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 7 agosto 2018, causa C-122/17.

monetari in *voucher* per futuri ed ipotetici concerti; organizzatori e rivenditori hanno poco da stare sereni dinanzi ad un intervento legislativo sicuramente censurabile sotto plurimi profili.
A livello pratico, per il momento - nell'attesa di un auspicato intervento da parte del legislatore in senso correttivo e, comunque, chiarificatore - al singolo consumatore, il quale possa permettersi di attendere per oltre un anno la restituzione di quanto versato e/o abbia interesse a verificare la ricorrenza di eventuali concerti di suo gradimento nella prossima stagione così come la loro accessibilità alle stesse condizioni qualitative e di prezzo, conviene per un verso svolgere le pratiche necessarie per il conseguimento del *voucher* (così andando incontro alla volontà del legislatore di arginare il problema di liquidità dei *promoter* ed al contempo tutelandosi contro possibili interpretazioni lealiste da parte della magistratura), per altro verso, prima dell'invio della richiesta di emissione del *voucher* o contestualmente, fare espressamente salvo il suo diritto al rimborso del prezzo (inviando, pertanto, una missiva ad organizzatore e *ticketing company* per chiarire che la richiesta del *voucher* non è tale da implicare una rinuncia alla restituzione del prezzo già versato una volta venuto meno l'interesse alla nuova prestazione o, comunque, esaurito il termine per utilizzare il *voucher*).

CONTATTI

Telefono: +39 011 511 1005
Fax: +39 011 515 0103
Email: info@mbolaw.it

SEDI

Via Giannone, 1
10121 Torino

Corso Lancieri d'Aosta n. 15/C
11100 Aosta

MBO LAW REVIEW
©Copyright Studio Bona Oliva Associati 2019. P. IVA 10417340014
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.